

Proc. n 2628/2021 RG



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in
funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo il 18 ottobre 2021 segnata al N.
2628/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto: restituzione somme
e risarcimento danni, *promosso da:*

██████████ nato in Vernio (PO), in data ██████████,
residente in Vernio (Po), Via ██████████ n. ██████████/A, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti ██████████ ██████████ e ██████████
entrambe del Foro di Firenze, con studio in Firenze, Via di
██████████ presso il quale è stato eletto domicilio, giusta
procura allegata al ricorso.

Fax: ██████████

Attore

██████████ residente in via ██████████ Baragazza –
Castiglione dei Pepoli (BO);

Convenuta

avente ad oggetto: accertamento indebito arricchimento e
ripetizione somme .

All'udienza 24 novembre 2022 la causa è stata posta in decisione
sulle sottoscritte conclusioni.

Per l'attore: "...come da domande e conclusioni per come formulate in seno
all'atto di citazione e precisate in seno alla memoria 183 comma VI n. 1
c.p.c., statuendo quindi per l'effetto la condanna di ██████████ al
pagamento della somma pari ad Euro **109.736,00**, a titolo di restituzione
delle somme indebitamente sottratte all'odierna parte attorea, cui dovranno
aggiungersi il risarcimento del danno da determinarsi equitativamente e le
spese legali, della presente fase e di quella cautelare; in subordinata ipotesi,
condannare ██████████ alla maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa,
con vittoria di spese legali della presente fase e di quella cautelare



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2021 [REDACTED]

[REDACTED] esponeva:

- che nel corso dell'anno 2007 era venuta a mancare [REDACTED] moglie dell'attore nonché madre di [REDACTED] e [REDACTED] all'epoca, rispettivamente di anni diciotto e dieci;
- che in conseguenza delle difficoltà conseguenti al decesso della moglie aveva accolto con favore la proposta della figlia maggiore di coadiuvarlo nella gestione delle faccende burocratiche, offrendosi di alleggerire il carico suo di incombenze e di fornire, in tal modo, il proprio contributo, e si era così determinato a cointestare il proprio conto corrente n. 0229397, acceso presso l'allora [REDACTED] [REDACTED] successivamente confluito nel conto corrente n. 1000/914 presso la [REDACTED] (a far data dal 2018), anche alla figlia;
- che take prassi familiare si protraeva per circa un decennio, anche in seguito al suo pensionamento, in quanto la figlia [REDACTED] pur lavorando presso una casa di riposo ed essendosi trasferita altrove, dichiarava di adempiere volentieri e senza alcun fastidio alle incombenze familiari, offrendosi anche, di gestire i pagamenti anche a vantaggio della nonna paterna, sig.ra [REDACTED] [REDACTED], ottenendo la delega per il ritiro mensile della pensione presso l'ufficio postale;
- che casualmente, a seguito di difficoltà ad effettuare pagamenti, aveva verificato che la figlia aveva distratto ingentissime somme a proprio esclusivo vantaggio, nonché acceso finanziamenti domiciliati sul conto, fino a svuotarlo, appropriandosi così indebitamente, contro la volontà del padre ed a sua totale insaputa,



di tutti i risparmi di una vita di lavoro ricaricabili, per un totale complessivo pari ad Euro 109.777,40 , così composti: Euro 69.716,98 (anno 2011, 2012 e 2013), oltre ad Euro 36.060,42 (corrispondenti anni 2014-2020), ed Euro 4.000,00 corrispondente ai premi assicurativi corrisposti con riferimento ad un veicolo intestato alla sig.ra [REDACTED] (Euro 800,00 annui per 5 anni);

- di avere richiesto ed ottenuto il sequestro conservativo ex artt. 669 e 671 c.p.c. sui beni mobili e immobili di proprietà dell'odierna convenuta [REDACTED] fino alla concorrenza di €. 100.000,00, con termine di giorni trenta dalla notifica dell'ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito;

- che in ragione dell'ordinanza sopra citata erano stati sottoposti a sequestro conservativo i seguenti cespiti : A. bene immobile dell'odierna convenuta, posto in Castiglione dei Pepoli- Baragazza (BO), alla Via [REDACTED] in virtù di atto di compravendita risultante dal Registro Particolare [REDACTED] Registro Generale [REDACTED] Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 52555/14518 del 05/07/2016; B. Conto corrente intestato alla sig.ra [REDACTED] acceso presso [REDACTED] filiale di Vernio (PO).

Tanto premesso conveniva [REDACTED] innanzi a questo tribunale per sentirla condannare alla restituzione delle somme oggetto dei prelievi ed al risarcimento del danno, determinato anche in via equitativa, oltre al pagamento delle spese dei procedimenti cautelare e di merito .

Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia della convenuta , si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 24 novembre 2022, la causa era riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono fondate e devono essere accolte nei limiti della motivazione che segue.

Le domande, per come formulate e specificate nel corso del giudizio, hanno ad oggetto, l'accertamento delle somme di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] versate sul conto corrente n. [REDACTED] acceso presso Spa [REDACTED] alla quale, a far data dal 2018, è subentrata Spa [REDACTED]

Invero, secondo la giurisprudenza della S.C. (cfr. da ultimo Cass. n. 77/2018) nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente.

In tale prospettiva, qualora risulti che il saldo attivo deriva dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, va escluso che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo così come va parimenti escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (conf. Cass. n. 18777/2015 che ha ritenuto superata la presunzione de qua, e ritenuta raggiunta la prova dell'esclusiva provenienza del denaro dall'attività professionale di uno dei coniugi cointestatari, dalla circostanza che l'altro coniuge, legalmente separato, fosse titolare di un conto corrente personale utilizzato per l'accredito dello stipendio ed il pagamento delle utenze).

Si è soliti precisare che la formale co-intestazione integra una



presunzione legale "juris tantum" (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma cod.civ.), che dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000). Inoltre, la medesima presunzione presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari, potendosi verificare la non infrequente ipotesi che uno dei cointestatari, per ragioni di difficoltà personali degli altri formali contitolari, provveda al versamento di somme appartenenti in esclusiva all'altro cointestatario (Cass., 14.9.2022, n. 27069).

Tale dato, dunque, di per sé solo non appare idoneo a vincere la detta presunzione (Cass. n. 4496/2010, secondo cui per vincere la presunzione in esame, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, valendo la co-intestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi) mentre dirimente appare la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari (Cass. n. 8718/1994).

Ebbene, nel caso concreto l'attore attraverso le risultanze degli estratti conto dai quali si evincono gli accrediti degli stipendi e dei trattamenti pensionistici di cui era esclusivo titolare, ha superato certamente l'onere della prova in ordine alla provenienza delle somme risultanti depositate sul conto corrente, peraltro dando anche giustificazione delle ragioni per le quali le operazione materiale di versamento e prelievi erano invece effettuate dalla sola



convenuta, in ragione delle esigenze conseguenti alla particolare situazione in cui la famiglia si è venuta a trovare dopo la morte della rispettiva moglie e madre.

Anche per ragioni di età, appare del resto inverosimile che anche parte degli introiti versati fossero di provenienza da redditi percepiti dalla ragazza, così che può concludersi nel senso della dimostrazione raggiunta della effettiva provenienza delle somme accreditate sul conto corrente.

L'esame dei documenti prodotti, consente invece di desumere che le somme accreditate del conto, per la quasi totalità, appartenevano al ricorrente, in quanto – come sopra precisato – espressamente qualificati come “stipendi” erogati da società [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ovvero da trattamenti pensionistici direttamente riferibili a [REDACTED]

Di contro, non trovano giustificazione gli ingenti prelievi effettuati dalla di lui figlia, sia in contanti (con carta bancomat n 829497, intestata alla resistente) che attraverso accrediti ovvero mediante ricariche di carte di credito o telefoniche, per un totale di € 66716,98 tra il 2011 ed il 2013, (non € 69716,98, come indicato dall'attore) e di € 36.059,42 (non € 69716,98,), per gli anni successivi, per un ammontare di € 102776,40. Si tratta di documentazione analitica che, sia pure desumibile da elenchi predisposti dalla parte, può essere ritenuta sufficiente a documentare, sia pure in via indicativa, l'ammontare delle somme prelevate dalla figlia sul conto corrente in questione.

D'altra parte, l'attore ha imputato alla convenuta condotte di appropriazioni dolose delle somme, secondo lo schema dell'illecito anche penalmente rilevante (*ex art 646 c.p.*), così che ricostruita la vicenda sulla base dei documenti allegati, non vi sono elementi per ritenere che i singoli prelievi delle somme depositate, di pertinenza



dell'attore, fossero stati di volta in volta autorizzati, né che i medesimi prelievi integrassero una forma di contribuzione all'andamento della vita familiare, ove si consideri che, ai sensi dell'art 2034 c.c., l'adempimento di obbligazioni naturali richiede che i versamenti siano pur sempre spontanei (*Cass*, 1277/2014).

Infine, neanche è stato allegato e provato che la volontà del titolare delle somme fosse quella di fare acquisire alla figlia la disponibilità delle somme depositate, in tal modo configurando una donazione indiretta (*Cass*, ord. 28.2.2018, n 4682) . In assenza di tali elementi, facendo applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, la domanda deve essere accolta, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme prelevate, con interessi nella misura legale, dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.

Quanto al risarcimento del danno, non sono stati offerti elementi congrui per ritenere che sia effettivamente derivato un pregiudizio economico alla propria sfera giuridica dalla mancata disponibilità delle somme oggetto dei prelievi. In difetto di elementi sicuri circa la sussistenza di danni effettivi, nonché circa la loro quantificazione, non è possibile accedere alla considerazione che tali poste di danno si siano sicuramente verificate nella sfera patrimoniale dell'attore facendo ricorso alla valutazione equitativa ovvero ad eventuale CTU, perché questa costituisce un mezzo di valutazione degli elementi già forniti dalle parti e non un mezzo di prova mentre il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice non può essere invocato dall'interessato per sottrarsi all'onere probatorio cui è tenuto e non lo esonera pertanto dall'obbligo di offrire gli elementi probatori circa l'esistenza del danno, esaurendosi tale apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del suo effettivo ammontare (*Cass*, 22.2.2018, n 4310; *Cass*, 22.2.2017, n 4534; *Cass*,



12.10.2011, n 20990; Cass., 16.6.90, n. 6056; Cass., 26.2.86, n. 1212; Cass., 5.3.84, n. 1530), di allegare tutte le circostanze specifiche, oggettive e soggettive, del caso concreto, che presentino rilevanza giuridico patrimoniale e di fornire al giudice tutti i possibili dati di fatto in suo possesso che valgano a consentirgli almeno un orientamento di massima per la sua valutazione.

Il ricorso alla valutazione equitativa, d'altra parte, si giustifica soltanto quando non è possibile valutare altrimenti le componenti del danno, quando cioè l'attività istruttoria espletata non è valsa ad eliminare ogni incertezza sull'ammontare del danno mentre ad essa non si può far luogo, invece, per colmare le lacune probatorie delle parti, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass., 22.2.2018, n 4310 Cass., 22.2.2017, n 4534; Cass, 12.10.2011, n 20990) L'impossibilità di provare il preciso ammontare del danno, in ipotesi, deve infatti derivare da ragioni obiettive e non da inerzia o negligenza del danneggiato ed il potere di liquidazione equitativa non è esercitabile con riferimento a specifiche voci del danno che la parte interessata sia in grado di dimostrare nel loro esatto ammontare fornendo congrui ed idonei elementi al riguardo. Nel caso di specie, invece, la parte non ha affatto offerto tutti gli elementi probatori che, usando normale diligenza, avrebbe potuto fornire per la esistenza e quantificazione del danno limitandosi a dedurre di avere avuto pregiudizio dalla sottrazione degli importi dal conto corrente senza offrire alcun elemento di riscontro in proposito. Non v'è dubbio alcuno che sotto tale aspetto debba applicarsi il principio "*actore non probante reus absolvitur*" e la domanda deve per questa parte essere rigettata. Infine le spese processuali, comprensive di quelle della fase cautelare e liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa in linea con i parametri di



cui al DM 55/2014 (con applicazione dei minimi in ragione della mancata costituzione della controparte), vanno poste a carico della convenuta soccombente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], con atto di citazione notificato il 2 novembre 2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) condanna

la convenuta, al pagamento della somma di € 102.776,40, in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

b) rigetta

la domanda di risarcimento dei danni;

c) condanna

la convenuta al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore, spese che si liquidano in € 3453,00 per la fase cautelare ed in € 7052,00 per la fase di merito, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e spese per CU e notifica sostenute.

Così deciso in data 5 giugno 2023 dal Tribunale di Prato, in persona del G.I., dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.

Il Giudice Istruttore ed estensore
dott. Michele Sirgiovanni



